

## IL CONCORDATO PREVENTIVO FISCALE

## CONOSCERE GLI STRUMENTI PER USUFRUIRNE: QUANDO UN QUADRO D'INSIEME E LA RIFLESSIONE DI UN CONSULENTE PUÒ FORNIRE UN'UTILE ANTICIPAZIONE INFORMATIVA, CHIARIRE VANTAGGI E PROBLEMATICHE

**Il piano normativo**

Il concordato è la maggiore innovazione in ambito fiscale di questo periodo, peraltro non caratterizzato certo da staticità sul piano normativo. Il nuovo istituto, venuto alla luce con il d.l. 269 del 30 settembre 2003, ha ancora durata e regolamentazione piuttosto controverse. Occorre fare riferimento alle anticipazioni di fonte ministeriale che ne annunciano la proroga a fine aprile, e, per quanto vi siano ancora dei margini di incertezza, è utile fornire un quadro d'insieme, anche critico sotto taluni aspetti, anche senza addentrarci più di tanto nell'ambito tecnico-operativo. Prima di tutto è interessante analizzare la visione del fisco che sta alla base dello strumento. Qualcuno ricorderà che prima della riforma fiscale degli anni '70, era prassi normale che il cittadino-contribuente con attività di impresa o lavoro autonomo si recasse presso gli uffici tributari per accordarsi, sulla base degli elementi concreti della propria attività, sull'entità dei tributi da corrispondere. L'idea di fondo, contenuta nel famoso "libro bianco" del 1994 dell'attuale Ministro dell'Economia è proprio quella di reintrodurre nel nostro ordinamento degli istituti che, attraverso la considerazione di elementi di fatto, facilitino il cosiddetto "adempimento spontaneo" da parte dei contribuenti. Laddove in passato la discrezionalità imperava, tuttavia, vengono adesso date delle linee guida rigide di impostazione statistica (gli studi di settore) per rendere l'accordo più preciso e meno aleatorio.

Non solo. Il concordato deve essere preventivo.

**Cosa significa concordato preventivo?**

Il disegno di legge delega per la riforma del sistema tributario, che

le, si dà all'operatore un punto fermo da considerare nei propri budget. In ambito economico un elemento che ognuno vorrebbe, se non eliminare, almeno ridurre è l'incertezza: ebbene poter predeterminare l'importo dell'obolo da

tivo biennale per il 2003 e 2004. Definire "sperimentale" una norma di legge fa certo arricciare il naso ai giuristi (una norma o c'è ed ha efficacia piena o non c'è) e inoltre questo esperimento presenta non pochi aspetti poco convincenti.

Fare un concordato col proprio creditore significa definire per sempre il proprio debito. Farlo preventivamente significa prima che il debito sia certo ed esigibile. Bene, sotto questi due profili, questo istituto non è un concordato e non è preventivo. Si definisce infatti nel 2004 un debito per il periodo 2003 (già chiuso) e per l'anno già cominciato. E non si individua una cifra d'imposta, ma si predetermina solo un imponibile minimo, cioè un vincolo verso il basso alla base di calcolo dei tributi.

Il riferimento è il 2001. Applicando delle percentuali al reddito d'impresa (o lavoro autonomo) di quell'anno e al volume d'affari dello stesso ci si impegna a consegnare al fisco un 2003 che, come minimo, abbia come riferimento questi dati 2001 rivalutati. Per il 2004, poi, altra rivalutazione su base 2003. Il debito tributario dunque non si fissa. Almeno si evitano possibili accertamenti? Niente affatto. Solo c'è l'impossibilità di essere verificati sulla base degli studi di settore (ma già deve essere congruo l'anno di riferimento, ovvero il 2001) e con il metodo induttivo (ovvero quello a base presuntiva).

C'è, in caso di accertamento, una riduzione delle sanzioni, in quanto quando si realizza un accordo con il fisco (adesione, conciliazione,)



è attualmente in fase di attuazione per moduli (si pensi all'IRES appena introdotta), prevede che l'accordo sia anteriore al periodo d'imposta. Lo spirito della delega (su cui molto ci sarebbe da dire trattandosi per ora di delega in bianco e come tale in odore di incostituzionalità) è facilmente comprensibile: se ci si accorda prima sull'entità del prelievo fisca-

corrispondere all'amministrazione finanziaria è, su questo versante, vantaggio non di poco conto.

**Il concordato preventivo biennale 2003 e 2004**

In attesa del vero concordato a regime, che verrà con l'attuazione della riforma, sussiste ora in via sperimentale il concordato preven-

tale riduzione si ha sempre? Niente affatto.

Si può almeno stare tranquilli, nel senso di tornare alla tassazione ordinaria, se si sbagliassero le previsioni? No, nel biennio in questione se anche ci si volesse riallineare ai risultati prospettati, pagando le imposte su un reddito non contabilizzato, si è soggetti a una sanzione del 5% sulla differenza d'imposta tra il previsto e il realizzato. Cioè si è puniti per aver previsto male! E oltre certi limiti di scostamento non è neppure possibile il riallineamento, ma scatta inesorabile l'accertamento sulla differenza.

### Vantaggi e prospettive

Quali sono allora i vantaggi nell'addivenire a questo accordo da valutare attentamente per decidere la convenienza? In primo luogo la parte di reddito che supera il minimo concordato viene tassata con le nuove aliquote dell'IRPEF. Ovvero al 23% fino a 100 mila euro e al 33% oltre. Un interessante risparmio d'imposta, almeno in situazioni di forte crescita del reddito nel 2003/2004 rispetto al 2001 e di aliquote IRPEF elevate può dunque verificarsi. Meno in ambito di società di capitali dove l'attuale aliquota IRES, applicabile anche per il 2003 nel concordato, è del 33% contro il 34% effettivo del 2003.

C'è poi una riduzione contributiva, sempre sui redditi eccedenti i minimi concordati. Ovvero non sono dovuti i contributi previdenziali, ma solo nel limite dei cosiddetti "minimali". Vantaggi solo per i redditi bassi, allora, con riferimento ai quali sono però quasi nulle le convenienze fiscali (le aliquote vecchie e nuove sono quasi equivalenti).

Sul piano formale si possono non emettere scontrini e ricevute fiscali. Vanno però rilasciati se il cliente li richiede. Nessun vantaggio dunque per chi emette fatture. Rimane l'obbligo del registratore di cassa per coloro che già ce l'hanno.

Qualche complesso limite agli accertamenti c'è. Ovvero non si può essere oggetto di accertamen-

to se l'imponibile determinato in fase di verifica non supera di almeno il 50% il dichiarato.

Occorre dunque soppesare bene i vantaggi e i vincoli di questa complessa costruzione concordataria e stare ben attenti ai conteggi, attuali e prospettici. I venditori di software fiscale già si fregano le mani, ne siamo certi.

Rimane un grosso dubbio. Un istituto che si colloca (secondo la legge delega) nelle "agevolazioni" appare di eccessiva complessità. Meglio sarebbe predeterminare l'imposta ed eliminare, per gli anni concordati, ogni possibilità di accertamento. Meglio poi, riteniamo, togliere le sanzioni per coloro che, sbagliando la previsione, debbano (questo sì) allinearsi poi ai risultati concordati, ma non raggiunti. Fatta salva la possibilità (già esistente) di documentare i giustificati motivi di scostamento.

DISTRIBUTORE DI CIALDE



BALTO s.r.l.

Strada Nazionale, 54 - 10020 Cambiano (TO)

Tel. +39 011 9441022 - Fax +39 011 9441018

E-mail: info@balto.it

**BALTO**